

La ricorrente fa altresì valere che la Commissione ha applicato a torto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1191/69⁽¹⁾ alla fattispecie di cui trattasi. Viene sostenuto che la Combust non ha né un «obbligo tariffario» né un «obbligo di esercizio» e la società non esercita un pubblico servizio. Il regolamento non è applicabile nei confronti della Combust e l'aiuto accordato alla Combust non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento.

Nella decisione impugnata la Commissione si è basata sul fatto che l'aiuto alla Combust è un aiuto alla ristrutturazione. La ricorrente fa valere al riguardo che l'aiuto accordato non è un aiuto alla ristrutturazione ma costituisce un finanziamento alla gestione e che non è mai esistito un piano di ristrutturazione per nessuno dei tre finanziamenti complessivamente concessi. Inoltre, in base alle decisioni quadro vi è la condizione che i beneficiari di aiuti forniscano un notevole contributo al programma di ristrutturazione con mezzi adeguati al finanziamento esterno e secondo la ricorrente risulta chiaramente che la Combust non ha dal canto suo fornito alcun contributo.

Per quanto riguarda l'art. 73 del Trattato CE, la ricorrente fa valere tra l'altro che né gli Stati membri né la Commissione hanno la possibilità di invocare l'art. 73 del Trattato CE per legittimare aiuti all'industria (o ai fini) dei trasporti che non possono essere considerati compatibili con l'art. 87 del Trattato CE.

Infine viene fatto valere che la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento ed il principio di proporzionalità, che non ha tenuto conto dell'obbligo di motivazione, e che si è resa responsabile di vizi procedurali sostanziali, tra l'altro utilizzando rilevanti fatti inesatti a sostegno della decisione.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1969, n. 1191, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

Ricorso proposto il 12 luglio 2001 da Christopher Wilkinson contro Commissione delle Comunità europee

(Causa T-159/01)

(2001/C 275/28)

(Lingua processuale: il francese)

Il 12 luglio 2001 Christopher Wilkinson, domiciliato a Bruxelles, con l'avvocato Marc-Albert Lucas, avocat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni 1° dicembre 2000 con cui il Direttore generale della DG INFSO ha:

- attribuito all'Unità della Direzione A della DG INFSO incaricata delle telecomunicazioni le responsabilità di organizzazione e gestione delle infrastrutture dell'Internet che il ricorrente esercitava in qualità di consulente;
- abolito le funzioni di consulente esercitate dal ricorrente;
- riassegnato a tempo determinato il ricorrente ad un'altra Direzione generale, a titolo di riorganizzazione;
- provvisoriamente assegnato quest'ultimo come consulente ad personam presso la Direzione A della DG INFSO.
- annullare la decisione implicita con cui sono stati respinti i reclami amministrativi presentati dal ricorrente il 4 e il 19 dicembre 2000 nonché il 19 gennaio 2001 avverso le decisioni 1° dicembre 2000.
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi del ricorso e argomenti principali

- Esistenza nel caso di specie di un errore manifesto di valutazione.
- Motivazione manifestamente inesatta degli atti impugnati.
- Violazione della decisione 26 luglio 2000, che attua la «Peer Review», come ricapitolata dalla nota 13 settembre 2000 del Segretariato generale ai Direttori generali e ai Capi servizio.
- Violazione del principio di sollecitudine.
- Violazione dell'art. 7, n. 1, dello Statuto.

Ricorso di Juan Pedro Pérez Escanilla contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 luglio 2001

(Causa T-163/01)

(2001/C 275/29)

(Lingua processuale: il francese)

Il 17 luglio 2001 Juan Pedro Pérez Escanilla, domiciliato a Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Jean-Noël Louis e Véronique Peere, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 7 settembre 2000 di non promuovere il ricorrente al grado A4 per l'esercizio di promozione 1999;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente si oppone alla sua mancata promozione al grado A4 per l'esercizio di promozione 2000.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente fa valere che l'APN avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione prendendo in considerazione la situazione del ricorrente rispetto alla media di notazione della direzione presso cui presta servizio. Inoltre, la decisione si baserebbe sull'unico elemento consistente nel fatto che la sua direzione generale disponeva solo di una quota di tre possibilità di promozione al grado A4 per l'esercizio 1999. Essendo proposto dalla sua direzione generale in quarta posizione, l'APN avrebbe automaticamente, e senza esame comparativo dei suoi meriti rispetto a quelli degli altri soggetti promuovibili, escluso la possibilità di promuovere il ricorrente per il detto esercizio.

Il ricorrente adduce:

- una violazione dell'art. 45 dello Statuto;
- una violazione del principio di vocazione della carriera;
- un errore manifesto di valutazione;
- una violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione.

Ricorso del Sig. Arnaldo Lucaccioni contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 luglio 2001

(Causa T-164/01)

(2001/C 275/30)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 19 luglio 2001, il Sig. Arnaldo Lucaccioni, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Cimino, ha proposto dinanzi al Tribuna-

le di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accordare un risarcimento dei danni morali e biologici, provocati dalla convenuta fra il 1967 e il 1990, non dipendenti (o anche dipendenti) dall'articolo 73 dello Statuto, derivanti dalla colpa e dalla responsabilità non scusabile dell'Istituzione per, fra l'altro:

- aver provocato lesioni corporali continuate e colpose in danno del ricorrente, per averlo obbligato a farlo lavorare scientemente, anche con affermazioni non vere, in un ambiente coibentato da amianto, scientemente sapendo che l'amianto è nocivo anche per le persone non a rischio
- avere attentato scientemente alla vita del ricorrente, con rischio di effettuare una strage, menzionata per corroborare detto attentato
- avere attentato scientemente alla sicurezza sul lavoro del ricorrente, con grave negligenza

che si liquidano nella somma di ITL 7 000 000 000, giustificabile per analogia con le condanne specifiche di ciascuna vittima (circa ITL 1 000 000 000) di cui alla Sentenza 4840/96 del 5/7/96 della Pretura Circondariale di Torino e dei risarcimenti previsti per ciascuna delle vittime della teleferica del «Cermis», ITL 4 000 000 000.

- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Al ricorrente nella presente causa, lo stesso che nella causa T-165/95 Lucaccioni/Commissione⁽¹⁾, è stato riconosciuto il tasso d'invalidità permanente totale di 130 % , è stato versato il capitale corrispondente al tasso del 100 % relativo all'articolo 12 della regolamentazione comune e un'indennità corrispondente al tasso del 30 %, relativo all'articolo 12 della stessa regolamentazione. Poiché nel 1985 la convenuta avrebbe deciso che il cumulo dei due articoli non potesse superare il 100 %, il ricorrente non potrebbe più, apparentemente, avvalersi dell'articolo 73 dello Statuto. In questa sede il ricorrente intende chiedere il risarcimento dei danni biologici e morali relativi al periodo dal 1967 al 1990 non dipendenti (o anche dipendenti) dall'articolo 73 dello Statuto, addebitabili alla condotta della convenuta per il modo in cui ha fatto fronte ai problemi derivanti dall'esistenza di amianto nel palazzo Berlaymont.